



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Roberto Pagni

Decreto	N° 3534	del 19 Luglio 2007
----------------	----------------	---------------------------

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale
B	Si	Cartaceo+Digitale
C	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Approvazione modelli relativi alla pubblicità dei prezzi, delle caratteristiche e delle strutture agrituristiche. Revoca decreto 1090/2005.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 20-07-2007

Atti Collegati:

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a controllo congiunto	1090	24-02-2005	Revoca

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e il D.P.G.R. 3 agosto 2004 n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30;

Visti in particolare gli articoli 9, 10 e 11 della suddetta L.R. 30/2003 relativi alla classificazione delle strutture ricettive ed alla pubblicità dei prezzi e delle attrezzature;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 10 della citata L.R. n. 30/03 secondo cui la comunicazione dei prezzi, servizi e caratteristiche delle strutture deve essere presentata dai titolari dell'autorizzazione agrituristiche alla Provincia di riferimento:

Visto il comma 4 dell'art. 10 della citata L.R. n. 30/03 secondo cui le Province trasmettono alla Giunta regionale l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari della autorizzazione, nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400*), nonché della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (*Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione Toscana*);

Vista la circolare ISTAT n. 32 del 28 ottobre 2004 recante "Rilevazione e del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. Nuove disposizioni per l'anno 2005 e successivi", con la quale l'ISTAT, tra l'altro, affida agli Uffici di Statistica delle regioni il compito di definire e coordinare ciascuna fase della rilevazione e i compiti degli enti territoriali competenti;

Considerato che la Provincia trasmette in via telematica alla Regione e all'Enit le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali con riferimento agli standard pubblicati sul sito <http://web.rete.toscana.it/eCompliance/>;

Visti gli articoli 65 e 64 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 85 "Codice dell'amministrazione digitale" secondo cui le Pubbliche Amministrazioni accettano le comunicazioni in modalità telematica da parte dei soggetti identificati mediante strumenti che consentano di accertarne l'identità;

Visto il decreto dirigenziale del 24 febbraio 2005, n. 1090, con oggetto: "L.R. 23 giugno 2003, n. 30 e DPGR 46/R del 2004 – Approvazione modelli relativi alla pubblicità dei prezzi, delle caratteristiche e dei servizi delle strutture agrituristiche";

Riconosciuta l'esigenza, anche a seguito di incontri effettuati con i funzionari delle province, di rivedere i sopra citati modelli;

Accertato che le aziende agrituristiche che non sono autorizzate per il pernottamento non devono essere considerate ai fini della rilevazione del movimento turistico;

Ritenuto necessario prevedere la presentazione della prossima comunicazione dei prezzi e dei servizi anche per le strutture in cui prezzi non siano variati rispetto alla comunicazione precedente, in considerazione che viene introdotta una nuova modulistica e allo scopo di assicurare la migliore continuità di comunicazione nei sistemi informativi istituzionali dove le relative notizie sono pubblicate anche nell'interesse degli esercenti e degli utenti;

Visto l'art. 3 della L.R. 17/03/2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)" ed in particolare l'art 8 ;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 89 del 16 gennaio 2006, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore "Agricoltura sostenibile";

DECRETA

1. di revocare il decreto dirigenziale del 24 febbraio 2005, n. 1090, con oggetto: "L.R. 23 giugno 2003, n. 30 e DPGR 46/R del 2004 – Approvazione modelli relativi alla pubblicità dei prezzi, delle caratteristiche e dei servizi delle strutture agrituristiche";
2. di approvare gli allegati A e B, parte integrante del presente atto, contenenti i modelli COM/AAT e TAB/AAT in conformità a quanto disposto dalla L.R. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" in sostituzione dei precedenti modelli approvati con il decreto n. 1090/2005;
3. di mettere a disposizione degli imprenditori agrituristici il modello di cui all'allegato C, parte integrante del presente atto, contenente il modello CAR/AAT, il cui utilizzo ai sensi della l.r. 30/2003 non è obbligatorio;
4. di autorizzare l'uso di detti modelli, che saranno resi disponibili sul sito Internet della Regione Toscana;
5. di autorizzare i competenti uffici delle Province a riprodurre e distribuire i modelli allegati ai titolari delle strutture agrituristiche;
6. di autorizzare le Province ad utilizzare la rete telematica regionale (RTRT) per l'invio dei dati relativi ai suddetti modelli;
7. di prevedere la presentazione della prossima comunicazione dei prezzi, servizi e attrezzature anche per le strutture in cui prezzi non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti" in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R.18/96 "Ordinamento del BURT e norme per la pubblicazione degli atti".

Il Dirigente
ROBERTO PAGNI